

COMUNE DI FAGNANO CASTELLO

Provincia di Cosenza
VERBALE DELIBERAZIONE CONSILIARE

N. 09

Data: 30.07.2015

OGGETTO: RECEPIMENTO DELL'ART.1 COMMA 3 DEL D.M. 5.7.1975 CON INTEGRAZIONE AGLI ARTT. 80, 95 E 98 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO: DEROGA ALTEZZE MINIME PER L'UTILIZZO DI FABBRICATI, RESIDENZIALI E NON, PER TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, NONCHÉ POSSIBILITÀ DI SOSTITUIRE IL CERTIFICATO DI CUI ALL'ART. 28 L. 64/74 PER GLI EDIFICI PRIVI DI COLLAUDO STATICO ULTIMATI DOPO IL FEBBRAIO 1972 E PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA L.R. N.19/02, CON CERTIFICATO DA RILASCIARSI DA TECNICO ABILITATO..

L'anno duemilaquindici, il giorno TRENTA, del mese di LUGLIO, alle ore 16,05 ed in continuazione nella sala Consiliare del Comune, alla prima seduta in convocazione STRAORDINARIA, che è stata partecipata con avviso prot. 2929, del 24.07.2015, risultano presenti i signori consiglieri:

N	CONSIGLIERE	PRESENTE
1	TARSITANO GIULIO	SI
2	GIGLIO RAFFAELE	SI
3	AMENDOLA ORESTE	SI
4	TERRANOVA NATALE	SI
5	ALOIA CRISTINA	SI
6	AVOLIO MORENO	NO
7	BRUSCO LUIGI RINALDO	NO
8	GABRIELLI LUCIO	NO
ASSEGNATI N. 08		IN CARICA N. 08
		PRESENTI N. 05
		ASSENTI N. 03

CONSTATATO che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, a norma dell'art. 40, c.5, del Decreto Legislativo 267/00 il Sindaco **Avv. Giulio TARSITANO**.

PARTECIPA alla riunione, il Segretario Generale dott. Giancarlo SIRIMARCO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE il Comune di Fagnano Castello è dotato di P.R.G. adottato con deliberazione del Commissario ad Acta n .1 del 04.10.2002 e con decreto regionale n. 11669 dell'11/8/2003;

RILEVATO CHE con deliberazione del C.C. n.° 31 del 18/12/2012 si è proceduto ad integrare gli art. 80,95 e 98 del Regolamento Edilizio stabilendo deroga alle altezze minime per l'utilizzo di fabbricati, residenziali e non ubicati nel centro storico;

CONSIDERATO CHE sono pervenute numerose richieste e segnalazioni verbali di estendere la deroga ai fabbricati presenti su tutto il territorio comunale ,al fine di rendere utilizzabili molti edifici,la cui altezza minima dei locali è inferiore a quelle previste dagli artt.. 80,95 e 98 del Regolamento Edilizio Comunale;

RILEVATO, altresì, che sono pervenute numerose richieste e segnalazioni verbali di cittadini che pur avendo realizzato i loro fabbricati in cemento armato,sono privi di collaudo statico e quindi ,del certificato di cui all'art. 28 Legge 64/1974 e che oggi sono impossibilitati a chiederlo per mancanza dei cubetti di cemento e ferro o da sottoporre a prove di laboratorio;

RITENUTO CHE sarebbe particolarmente dispendiose e disagiata per detti cittadini sprecare i loro fabbricati, per poi procedere alle prove di laboratorio;

CONSIDERATO CHE in altri posti si è venuto incontro a giuste comprensibili esigenze consentendo che il certificato di cui all'art. 28 Legge 64/1974 per gli edifici datati privi di collaudo statico ed ultimati dopo il febbraio 1972, data di entrata in vigore della Legge 1086/1971 e prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 19/2002 recante "NORME PER LA TUTELA, GOVERNO ED USO DEL TERRITORIO – LEGGE URBANISTICA DELLA CALABRIA", possa essere sostituito da certificato da rilasciarsi da un collaudo attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all'epoca della loro esecuzione;

VISTO:

- * il Regolamento Edilizio del Piano Regolatore Generale;
- * le Norme Tecniche del Piano Regolatore Generale;
- * il parere favorevole reso a norma dall'art. 49,Comma 1,D. Lgs 18/8/2000, n. 267 sulla proposta della presente deliberazione del Responsabile del Servizio n. 3;
- * il TUEL approvato con il D. Lgs 267/2000;
- * il vigente Regolamento Comunale dei Servizi e degli Uffici

VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che di seguito si riporta:

PRESENTI N. 05 – VOTANTI N. 05 – ASTENUTI NESSUNO – VOTI FAVOREVOLI N. 05 – VOTI CONTRARI NESSUNO;

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono integralmente riportati di :

DI ESTENDERE le modifiche del regolamento edilizio già approvate con atto deliberativo n. 31 del 18.12.2012 **a tutti i fabbricati presenti sul territorio comunale** del comune di Fagnano Castello nel modo sotto riportato:

- Art. 80 bis - Deroga art.80 altezza minima nella zona "A – Centro Storico" del P.R.G.:
L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,30 m riducibili a 2,10 m per i corridoi i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli

- Art. 95 bis - Deroga art.95 lettera A) altezza minima nella zona "A – Centro Storico":
 - Locali di categoria A1 e A2 - altezza minima di ml 2,30
 - Locali di categoria S - altezza minima di ml 2,10;
- Art. 98 bis - Deroga art.98 altezza minima nella zona "A – Centro Storico":
 - Possono, sia pure con limitazioni, essere considerati abitabili anche locali il cui pavimento sia più basso del marciapiede o della più alta sistemazione esterna, purché l'altezza interna dei locali stessi non sia inferiore a 2,30 m e la quota del soffitto superi almeno di 1,60 m il livello medio del marciapiede suddetto o della più alta sistemazione esterna.*

DI STABILIRE, inoltre, che per le unità immobiliari facenti parte di edifici datati, privi di collaudo statico, (ultimati alla data di entrata in vigore della L. 1086/1971) e prima dell'entrata in vigore della L.R. 19/2002 ,ma privi del certificato di cui all'art. 28 della L. 64/1974, al fine del conseguimento del loro collaudo statico , è possibile produrre un certificato da rilasciarsi da un collaudatore, regolarmente iscritto all'albo, attestante la perfetta rispondenza delle opere eseguite alle norme sismiche vigenti all'epoca della loro esecuzione ed allo stato attuale;

DI DARE ATTO che alla presente deliberazione è possibile proporre ricorso al TAR Calabria entro gg. 60 oppure ricorso straordinario al Sig. Presidente della Repubblica entro gg. 120 ;

DI TRASMETTERE copia della presente delibera agli ordini degli ingegneri e architetti di Cosenza. .